



**Consiglio di Stato**  
**Segretariato Generale**

N. 626/2012

Roma, addì 14 FEBBRAIO 2012

Risposta a nota del  
N. \_\_\_\_\_

Div. \_\_\_\_\_

**OGGETTO:**  
**REGOLAMENTO:**

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il numero  
**4804/2011**, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di  
questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

**ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI  
DI DIRETTA COLLABORAZIONE  
DEL MINISTERO DELLA SALUTE E  
DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE  
DI VALUTAZIONE DELLE  
PERFORMANCE**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.  
205.

Allegati N. \_\_\_\_\_  
.....

Segretario Generale

*Vito Perella*

**MINISTERO DELLA SALUTE  
UFFICIO LEGISLATIVO**

(.....)

**Gabinetto dell' On. Ministro**

ROMA



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

## Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 24 novembre 2011

**NUMERO AFFARE 04804/2011**

**OGGETTO:**

Ministero della salute.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante  
“Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione  
del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione  
della *performance*”.

### LA SEZIONE

VISTA la relazione prot. n. 8035- P del 10 novembre 2011, con la  
quale il Ministero della salute - Ufficio legislativo - ha chiesto il parere  
del Consiglio di Stato in merito allo schema di regolamento in oggetto;  
ESAMINATI gli atti e udito il relatore consigliere Elio Toscano;

### PREMESSO

Con relazione trasmessa il 10 novembre 2011, il Ministero della salute  
ha riferito che, a seguito dell'istituzione del Dicastero, nuovamente  
disposta dall'art. 1 della l. 13 novembre 2009, n. 172, si è reso

necessario predisporre il nuovo regolamento degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV).

Si è, altresì, rappresentato che lo schema di d.P.R. andrà a sostituire il regolamento di organizzazione attualmente in vigore, approvato con d.P.R. 12 giugno 2003, n. 208, del quale conferma in larga parte i contenuti, salvo alcuni aggiustamenti diretti a potenziare l'attività degli uffici anche attraverso una maggiore flessibilità organizzativa. Dette modifiche, similmente a quanto già previsto in analoghi regolamenti di altre amministrazioni, si rendono necessarie in ragione dei nuovi compiti di programmazione sanitaria e di supporto alle attività degli organi centrali e dei servizi regionali, che le competenze fissate dall'art. 117 Cost. comportano, nonché delle dimensioni internazionali delle emergenze sanitarie e dei connessi strumenti di prevenzione e assistenza.

Le innovazioni introdotte dallo schema di regolamento mirano anche a dare puntuale attuazione a quanto disposto dall'art. 14 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, che, intervenendo in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, ha previsto che ogni amministrazione si doti di un Organismo indipendente di valutazione della *performance*, collocato in posizione autonoma rispetto agli altri uffici ministeriali di diretta collaborazione, a differenza dell'attuale Servizio di controllo interno che viene contestualmente soppresso.

Si evidenzia in relazione che, in linea con il ridimensionamento degli assetti organizzativi previsto dall'art. 74, comma 1, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, con l. 6 agosto 2008, n.

133, e dall'art. 2, comma 8 bis, del d.l. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, con l. 26 febbraio 2010, n. 25, lo schema in esame prevede la soppressione di una posizione dirigenziale di livello generale, sostituita con una di livello non generale, sicché le posizioni dirigenziali risultano essere complessivamente tredici, di cui dieci per gli uffici di diretta collaborazione e tre per quella della struttura tecnica permanente per la misurazione della performance. La soppressione di un'altra posizione dirigenziale di livello non generale sarà presa in esame nell'ambito dell'ulteriore ridimensionamento organizzativo, disposto dall'art. 1, comma 3, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, con l. 14 settembre 2011, n. 114, che dovrà essere attuato entro il 31 marzo 2012.

Il regolamento proposto consta di 13 articoli, suddivisi in tre capi:

- il primo reca le disposizioni relative agli uffici di diretta collaborazione (artt. da 1 a 9 compreso);
- il secondo definisce i compiti, la composizione e il trattamento economico dell'OIV e della struttura permanente per la misurazione della *performance* (artt. 11 e 12);
- il terzo riguarda le disposizioni comuni e finali (artt. 12 e 13).

Passando, quindi, all'esame di dettaglio dallo schema in esame e concentrando l'attenzione sugli aspetti innovativi rispetto al vigente regolamento, viene in risalto, all'art. 1, la previsione, alle dirette dipendenze del Ministro, di un consigliere per gli affari giuridici e di un consigliere diplomatico, il primo scelto tra i magistrati, gli avvocati dello Stato, i consiglieri parlamentari e i professori di universitari di I fascia; il secondo designato, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, tra i funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a

consigliere legazione.

Dette unità rientrano nel contingente di dodici esperti e consulenti esterni, anche estranei alla pubblica amministrazione di provata competenza nelle materie di competenza del Dicastero, ai quali l'incarico è conferito dal Ministro sulla base di un rapporto fiduciario e, pertanto, non può superare la permanenza in carica del Ministro stesso (art. 8).

Nell'ambito del suddetto contingente sono compresi anche fino a cinque consiglieri giuridici per le esigenze degli uffici di diretta collaborazione, tra i quali possono essere innovativamente individuati uno dei due vice capi di gabinetto (art. 2) e il vice capo dell'Ufficio legislativo (art. 5, comma 3).

Sono state, altresì, ampliate le competenze dell'Ufficio legislativo, che vengono estese al contenzioso internazionale, comunitario e costituzionale e a quello concernente gli atti del Ministro (art. 5, comma 1).

Relativamente al trattamento economico previsto per il personale del contingente di diretta collaborazione (confermato in 100 unità complessive), è incrementato il solo trattamento del Capo della Segreteria tecnica, equiparandolo a quello del capo dell'Ufficio legislativo, in linea con le corrispondenti previsioni di altri analoghi regolamenti (art. 9) e tenuto conto dell'ampliamento delle competenze della Segreteria tecnica, estese all'assistenza dell'organo di direzione politica in materia di utilizzazione delle risorse finanziarie (art. 4).

Quanto all'OIV, che dal 1° maggio ha sostituito il SECIN, è stata prevista una collocazione differenziata, sebbene paritaria, rispetto agli Uffici di diretta collaborazione e alle restanti strutture organizzative;

ciò in conformità agli orientamenti espressi tanto dalla Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche - CIVIT nella delibera n. 4 /2010, quanto dal Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, con parere reso all'adunanza dell'8 novembre 2010 (art. 10).

Dal punto di vista strutturale, è stato previsto, in conformità dell'art. 14, comma 7, del d.lgs. n. 150 del 2009, che l'OIV possa essere costituito in forma monocratica o di collegio con tre componenti. In quest'ultimo caso, è formato da due dirigenti di seconda fascia del Ministero della salute e da un esperto esterno con funzioni di presidente (al fine di garantire l'invarianza della spesa, è stato previsto che in tal caso vengano resi indisponibili, presso gli organi di diretta collaborazione, un numero di incarichi equivalenti a quelli conferiti presso l'OIV - art. 10, comma 2).

Similmente a quanto disposto per l'esperto del SECIN dal vigente regolamento, è stato previsto per l'unico componente dell'OIV o per il presidente, nel caso di struttura collegiale, la corresponsione di un trattamento economico onnicomprensivo determinato all'atto della nomina, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 (art. 10, comma 5).

L'art. 11 prevede ancora che presso l'OIV operi una struttura tecnica per la misurazione della *performance*, il cui responsabile è nominato con decreto del Ministro su proposta dell'OIV ed è individuato tra i dirigenti di II fascia nelle amministrazioni pubbliche, esperti nel settore.

L'art. 13, infine, pone il divieto di far scaturire dall'attuazione del nuovo regolamento nuovi e maggiori o maggiori oneri a carico del

bilancio dello Stato, in stretta osservanza del principio di invarianza della spesa.

Relativamente allo schema di d.P.R. in esame, risulta ancora che siano state esperite le procedure di consultazione dei sindacati, che hanno fatto pervenire le proprie osservazioni.

L'Amministrazione proponente, infine, ha trasmesso il provvedimento normativo in oggetto, corredato della relazione illustrativa, dell'analisi tecnico-normativa (ATN), dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e munito del "visto" della Ragioneria generale dello Stato, che ha verificato positivamente la relazione tecnica, ai sensi dell'art. 17 della l. 31 dicembre 2009, n.196.

#### CONSIDERATO

La Sezione esprime parere favorevole allo schema di regolamento in oggetto, con le osservazioni che seguono.

1) Non risulta in atti che sia stato formalmente acquisito il concerto del Ministro della pubblica amministrazione e per la semplificazione, pure richiesto dall'art. 17, comma 4 bis, della l. n. 400 del 1988, ai sensi del quale va emanato il regolamento in questione. Tale condizione non può ritenersi neppure soddisfatta con l'approvazione preliminare del relativo schema da parte del Consiglio dei ministri nella seduta del 3 agosto 2011, sicché ritiene la Sezione che debba essere acquisito il parere motivato del Dipartimento della funzione pubblica prima di sottoporre il provvedimento alla definitiva approvazione del Consiglio dei ministri.

2) La seconda questione sostanziale concerne il ridimensionamento degli assetti organizzativi, attraverso la concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali e la progressiva riduzione degli uffici

dirigenziali e delle dotazioni di personale non dirigente, previste dall'art. 74, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008 e dall'art. 2, comma 8 bis, del d.l. n. 194 del 2009 sopra richiamati, e, più in generale, l'osservanza dei vincoli per il contenimento della spesa pubblica, imposti dalle recenti manovre finanziarie a tutte le amministrazioni pubbliche.

In ragione di tale stringente linea di tendenza, valuterà l'Amministrazione proponente l'opportunità di limitare, per quanto possibile, il numero di consiglieri esterni addetti agli uffici di diretta collaborazione e di anticipare sin d'ora la riduzione di una unità delle posizioni dirigenziali non generali, approssimandosi il termine del 31 marzo 2012, entro il quale dovrà essere attuato il disposto di cui all'art. 1, comma 1, del d.l. n. 138 del 2011.

Sul piano formale, infine, si suggerisce di riposizionare, nel preambolo, il secondo "Visto", nel quale si richiama l'art. 17, comma 4-bis, della l. n. 400 del 1988, prima di "*Udito il parere del Consiglio di Stato...*".

P.Q.M.

La Sezione esprime parere favorevole, con le osservazioni di cui alla parte motiva.


L'ESTENSORE

Elio Toscano



IL PRESIDENTE

Luigi Cossu



IL SEGRETARIO

